



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Secret.

CAR. 19

Estremi Spedizione al CO.RE.CO.

Prot. N. _____

Data _____

Allegati n. _____

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 19

DATA 29/02/2000

OGGETTO:

REGOLAMENTO REFERENDUM.

L'anno millenovecento DUEMILA, il giorno VENTINOVE
del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze
Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria
e in Prima seduta Ordinaria

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	pres.	ass.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
01) SBONA SEBASTIANO	-	a.	02) BLANCO CORRADO	p.	-
03) BRANCIFORTE GIOVANNI	p.	-	04) PECORA VINCENZO	p.	-
05) CERAMICA ANGELO	p.	-	06) LA ROSA FRANCESCO	p.	-
07) RUSSITTO VINCENZO	p.	-	08) COCO VINCENZO	p.	-
09) MIDOLO SALVATORE	p.	-	10) ARMARO SANTO	-	a.
11) MAGNANO GIUSEPPA	-	a.	12) IAPICHINO BIAGIO	p.	-
13) MONARCA GIUSEPPE	-	a.	14) MARCHESE GIUSEPPE	-	a.
15) CATANA GAETANO	p.	-	16) CASTRO GIUSEPPE	p.	-
17) ANNINO ANGELO	p.	-	18) ALBANESE ARCANGELA	p.	-
19) LA ROSA SALVATORE	p.	-	20) MARINO GIOVANNI	p.	-

Assegnati N. 20

In Carica N. 20

Presenti N. 15

Assenti N. 5

Risultano legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. **ANNINO ANGELO**

Assiste il Segretario **DOTT. R. MALTESE**

La seduta è pubblica.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 10 dell'O.d.G. prot. n.3909 del 23/2/00, avente oggetto: **"REGOLAMENTO REFERENDUM"**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Regolamento Referendum,;

SENTITA la relazione del Presidente della IV° Commissione Consiliare la quale ha esitato favorevolmente il citato Regolamento, giusta verbale n.3 del 25/2/00;

SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio che propone l'approvazione del Regolamento;

VISTO ed esaminato il citato Regolamento;

NESSUNO avendo chiesto la parola;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art.53 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n.48/91;

VISTO il vigente O.EE.LL., come modificato dalla citata Legge 142/90, e L.R. n.48/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale;

VISTE le LL.RR. nn.44/91 e 23/97;

SULLA proposta del Presidente, procedutosi alla votazione ed avendosi ottenuto il seguente risultato, accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato dal Presidente medesimo:

- presenti e votanti n.17 (sono entrati in precedenza i cons. Monarca, Marchese e Sbona ed è uscito il cons. Blanco);
- voti favorevoli n.17;

Quindi, con voto unanime,

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, il Regolamento Comunale per l'indizione dei Referendum, composto da n.29 articoli e da n.2 tabelle, che della presente si dichiara parte integrante e sostanziale;

DI SOTTOPORRE la presente al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.4 comma 1° della L.R. n.23/97.



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
REFERENDARI

UFFICIO PROPONENTE: SECR. STRUTTURA: _____

Al sensi dell'Art. 1, comma 1, lett. V della L.R. 11/11/91 n.43, sulla proposta di deliberazione in oggetto (indicare) si autorizza esprimere il parere come segue:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Data

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: NON COMPATIBILE

INPRELLO DI SPESA

Data

03/02/2000

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

favorevole

Data

IL RESPONSABILE

ENTE

COMUNE DI MELILLI

Regolamento REFERENDUM

Art. 6 L. 8-6-90, n. 142 »

Art. 3 L. 3-8-99, n. 265 »

INDICE

TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 1	Iniziativa	4
Art. 2	Oggetto ed esclusioni	4
Art. 3	Raccolta delle firme e deposito della richiesta	4
Art. 4	Ammissibilità e Commissione Tecnica	4
Art. 5	Revoca del referendum	3
Art. 6	Effetti del referendum	3
Art. 7	Richiesta dei 2/3 dei consiglieri comunali	6
Art. 8	Promozione del referendum	6
Art. 9	Esame di ammissibilità	3
Art. 10	Verbale di ammissibilità	3
Art. 11	Raccolta delle firme	3
Art. 12	Richiesta di referendum e autenticazione delle firme	8
Art. 13	Deposito firme dei sottoscrittori	10
Art. 14	Verifica regolarità	10

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 15	Indizione del referendum	12
Art. 16	Concentrazione di istanze referendarie	12
Art. 17	Periodi di sospensione del referendum	12
Art. 18	Disciplina della votazione	12
Art. 19	Certificati elettorali	14
Art. 20	Ufficio di sezione	14
Art. 21	Operazioni di voto	14
Art. 22	Operazioni di scrutinio	14
Art. 23	Ufficio comunale per il referendum	13
Art. 24	Proclamazione dei risultati	16
Art. 25	Reclami	16
Art. 26	Convocazione organo competente	16

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27	Disposizioni applicabili	13
Art. 28	Spese	13
Allegato A	20
Allegato B	21

TITOLO I
RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 1
Iniziativa

1. E' ammesso referendum CONSULTIVO
su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, a iniziativa della maggioranza ⁰³⁰⁰⁻⁰⁷¹ dei consiglieri comunali, ovvero di un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune

Art. 2
Oggetto ed esclusioni

1. Il referendum può essere indetto su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale ^{PUBBLICI A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI INTERVENUTI, AD ALTRI ARGOMENTI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE}
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a: DELLA COMUNITA'
^{in concernenti diverse}
- tributi e loro tariffe;
- revisione dello statuto;
- designazioni e nomine;
- mera esecuzione di norme statali o regionali;
- questioni sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum.

3. E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto: NELL'ARCO DELLA LEGGE
A.U.

Art. 3
Raccolta delle firme e deposito della richiesta

1. Gli articoli 11, 12, e 13 del presente regolamento disciplinano le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
2. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta.
3. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
4. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

Art. 4
Ammissibilità e Commissione Tecnica

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica composta dal Segretario comunale che la presiede, dal Difensore ^{o dal Sindaco} civico, dal Dirigente dei servizi demografici, dal Dirigente del servizio affari generali e legali e dal responsabile del servizio cui inerisce il quesito referendario.

2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
- ammissibilità della materia:

(1) A seconda delle previsioni statutarie, il referendum può essere:
- consultivo;
- abrogativo;
- propositivo.

(2) Lo statuto deve prevedere quali atti possano essere sottoposti a referendum abrogativo. Si consiglia di limitare tale possibilità ai soli atti regolamentari o provvedimenti amministrativi del Consiglio, della Giunta o del Sindaco di interesse generale. Per quanto riguarda il referendum propositivo si consiglia di limitare tale possibilità ai soli atti fondamentali dell'ente che si ritiene utile sottoporre alla valutazione dell'elettore prima dell'applicazione da parte dell'organo competente

- riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
- verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.

4. Se il referendum viene indetto per deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori.

Art. 5

Revoca del referendum

1. Previo parere favorevole della Commissione Tecnica, di cui all'art. 4 comma 1, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

Art. 6

Effetti del referendum

1. Ove il quesito referendario ⁽³⁾ CONSULTIVO ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del competente organo entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.

2. Qualora l'organo preposto ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

(4)

Art. 7

La richiesta di referendum può essere effettuata dall'Amministrazione Comunale o da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione del referendum consultivo.

Art. 8

Richiesta dei consiglieri comunali

1. Qualora la richiesta prevista dall'art. 3 sia effettuata ^{da almeno 1/5} dei consiglieri comunali in carica, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario comunale, il quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica.

2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano la richiesta presso il Segretario comunale.

3. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

4. La richiesta, con relativo verbale, vanno subito trasmessi al Presidente del C.C. per gli adempimenti di cui all'art. 7.

Art. 9

Promozione del referendum

1. Al fine di raccogliere le firme di un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in un numero non inferiore a 25 devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario comunale che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e la nomina di tre delegati.

2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

(3) Consultivo e/o propositivo.

(4) Qualora lo statuto preveda anche il referendum abrogativo deve essere aggiunto il seguente comma:

"3. In caso di referendum abrogativo, qualora il quesito ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco, con proprio provvedimento da emanarsi immediatamente, dichiara l'avvenuta abrogazione dell'atto oggetto del referendum. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo."

Art. 10

Esame di ammissibilità

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 4 decide, con verbale sull'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette.

Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare alla Commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data del provvedimento di contestazione. Entro i successivi 5 giorni la Commissione tecnica si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta.

Art. 11

Verbale di ammissibilità

1. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco. Esso deve essere notificato, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei consiglieri richiedenti, oppure dei promotori.

2. Il Sindaco trasmette subito il verbale al Presidente del Consiglio perché convochi l'Assemblea per l'indizione del referendum e deve deliberare entro 15 giorni dalla data di trasmissione Art. 12

ANNOCCIA

Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.

2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.

3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

Art. 13

Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.

2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune ovvero dal Segretario del Comune interessato e dai funzionari comunali per i quali è stata rilasciata espressa delega. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15.

3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art. 14

Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 11, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.

3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 15

Verifica regolarità

1. La Commissione Tecnica entro 15 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum.

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 16

Indizione del referendum

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione Tecnica, di cui all'art. 14, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Sindaco con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.
3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Sindaco fino al 15 gennaio. Se il Sindaco riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio e non oltre il 15 luglio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 luglio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre.
4. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi del 2° e 3° comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.
6. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 17

Concentrazione di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco sentita la Commissione Tecnica di cui all'art. 4 ed i promotori del referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 18

Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni amministrative che interessano il Comune.

Art. 19

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.M. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 20

Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.

Art. 21

Ufficio di sezione

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un Presidente e di due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro di Segretario.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.

3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del Presidente o del Segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi al Segretario Comunale entro le ore 16 del sabato precedente le elezioni che dovrà curare la trasmissione.

4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni. dei Presidenti di seggio

Art. 22

Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte da Comune stesso tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.

Art. 23

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 24

Ufficio comunale per il referendum

1. Presso il Comune è costituito l'Ufficio Comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio Elettorale che assume anche le funzioni di Segretario.

Art. 25

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali alla Commissione Tecnica.

3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la Commissione Tecnica.

4. La Commissione Tecnica appena pervenuti i verbali e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

5. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. I risultati sono proclamati dalla Commissione tecnica.

Di tutte le operazioni di tale Commissione è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco.

Art. 26

Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Comunale per il referendum ed alla Commissione Tecnica, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 27

Convocazione organo competente

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla Commissione Tecnica, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla convocazione del competente organo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, il quale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati è tenuto ad adottare un provvedimento avente la proposta sottoposta a referendum.



TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.

Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.

In particolare per:

- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
- le modalità di consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
- la propaganda elettorale.

Art. 24

Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI
DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM
data
COMUNE DI
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELL'ESAMINATORE

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI
DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV

REFERENDUM

QUESITO: _____

SI

NO

N.B. — La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
P A L E R M O

Dec n° 2536 / 2531

L'anno duemila il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO
in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez.
Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.:

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. GIUFFRIDA
Esaminata la deliberazione n° 19 del 29/2/2000
del COMUNE DI MELILLI (SR)
avente per oggetto : REGOLAMENTO REFERENDUM

- VISTO D.L.P.. Reg. 29.10.1956 N° 5;
- VISTO il D.P. Reg. 29.10.1957 N°3;
- VISTA la L.R. 6.3.1985 N° 9;
- VISTA la L.R. 3.12.1991 N° 44;
- VISTA la L.R. 11.12.1991 N°48 ;
- VISTA la L.R. 26.8.1992 n°7;
- VISTA la L.R. 5/7/97 N°.23

-VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente;
-CONSIDERATO che la previsione contenuta nell'art.11, comma 2°, secondo
la quale il Sindaco trasmette il verbale che decide, sull'ammissibilità
della richiesta di referendum al Presidente del Consiglio perchè
convochi l'Assemblea Consiliare per l'indizione del referendum, è
illegittima per contrasto con il principio della tassatività delle
competenze consiliari elencate dalla legge stabilito dall'art.4 punto
2) della L.R.32/94;

P.Q.M.

PRONUNCIA l'annullamento parziale dell'atto in esame limitatamente
alla parte censurata in premessa.

IL RELATORE
F.to Avv. Gervasi

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Lo Coco

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Giuffrida

P. C. C.
IL DIRIGENTE SUPERIORE

fotocritto.

Il Consigliere Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

BLANCO CORRADO

f.to

ANNINO ANGELO

f.to

DOTT. R. MALTESE

servizio 199 _____ COMPETENZE Tit. _____ Sez. _____ Rub. _____ Cap. _____ Art. _____
RESIDUI

ai sensi dell'articolo 55, comma 5°, della legge N° 142 dell'08/06/1990, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Stanziamiento L. _____
Imp. Precedenti L. _____
Disponibilità L. _____
Impegno attuale L. _____
Somma disponibile L. _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Publiccato all'Albo Pretorio

Il 5/3/00

per giorni 15

L'ADDETTO

to Giucosta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione a fianco segnata certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune il giorno festivo 5.3.00 e per 15 gg. successivi alla sua data e che non sono stati prodotti reclami a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 20.3.00

Il Segretario Comunale

f.to DOTT. R. MALTESE

IL CO.RE.CO.

Ripubbl. dal 18.5.00
al 27.00

N° 2536/2537

Sezione PROVINCIALE DI SIRACUSA nella seduta del 4/5/00
CENTRALE DI PALERMO

Letta ed esaminata la delibera in oggetto;

Visto l'art. 18 L.R. 03/12/91 N° 44;

DICHIARA

li non avere riscontrato in essa vizi di legittimità ANNULLATA parzialmente
(Vedi decisione all'inter)

SIRACUSA
PALERMO li, 4.6.00

p.c.c. Il Segretario

IL PRESIDENTE

per copia conforme all'originale

Melilli, li _____

Il Segretario Comunale

Visto: IL SINDACO